


Lucia Masini

Architetto

50052 CERTALDO (FI) P.zza G. Boccaccio, 50  
Tel.: 0571/668170 Fax.: 0571/627307 E-mail: lucia.masini@tiscali.it - P.I. 04649880483



Comune di Certaldo  
Settore Assetto del Territorio  
Urbanistica

p.c. Al Dirigente Area Assetto Territorio  
Settore L.L. P.P. 1  
Gest. Beni Demaniali  
Dott. Ing. Roberto Bigi

**OGGETTO:** Pratica N° 456/2004 Presentata il 04/10/2004 (Prot. n° 19407) intestata alle Sig.re Morelli Rita e Tinti Anna.  
Invio integrazioni richieste con Vostro Protocollo n° 23936 del 02/12/2004 e Protocollo n° 2002 del 27/01/2005.

Quanto appresso viene elaborato sulla base di quanto richiesto dal Dirigente area assetto del Territorio settore L.L.P.P.1 con documento del 21/11/04 Prot. n° 22548. Per il punto 1), si precisa che la verifica ai sensi del D.M. 05/02/1996 è stata prodotta nella tav. 3 di progetto ed esplicitata nella relazione integrativa al tempo inoltrata. Comunque, si riassume che l'edificio in progetto, nel punto più vicino al confine con la strada, risulta avere un'altezza massima di 5.53 ml contro un'altezza ammissibile di 12.14 ml (dato derivante da  $H = 11 + 3 \times (L-11) = 12.14$  ml, risultando  $L = 11,38$  ml ed  $L > 11$  ml;

Per il punto 2), si chiarisce che in caso di modifica della recinzione esistente, ci si atterrà a quanto prescritto dal Regolamento di attuazione del Codice della strada che in particolar modo indica, una distanza non minore o uguale ad 1 ml per recinzioni di altezza inferiore ad 1 ml.

Per quanto concerne la modifica del passo carrabile, si propone di spostare detto accesso nel punto pressoché intermedio del lato del lotto adiacente la via pubblica in modo da garantire una visuale più ampia e senza ostacoli su entrambe i lati sia in ingresso che in uscita dal passo.

Si aggiunge che l'ipotesi di spostamento dell'accesso oggi proposto è dettata dalle considerazioni che seguono:

Allegato 9/12 alla deliberazione  
n. 107/CC del 28. 11. 05

INTEGRATA il -8 FEB 2005

potenza cu del 88/12/04

L'eventuale trasformazione di un modesto tratto della via Piano di Sotto, così come suggerito nel parere dell' Ufficio settore L.L. P.P. 1, per la semplice percezione visiva di un falso ampliamento della strada poteva a mio parere incentivare l'aumento della velocità dei veicoli in transito in quel tratto di via che, come è noto, in entrambe i sensi di carreggiata conducono a tratti della via Piano di Sotto con dimensione ridotta, in curva, e privi di visuale (sottopasso ferrovia, curva lato opposto);

La sottoscritta ha provveduto pertanto, preventivamente alla stesura della modifica all'accesso oggi proposta, a conferire con il Dirigente del settore L.L. P.P. 1 per esprimere quanto sopra detto e domandare una alternativa più adatta a quel tratto di via. Lo stesso dirigente, a seguito di un sopralluogo sul posto ha condiviso le considerazioni ricevute e ha suggerito di collocare l'accesso carrabile nel punto ove i mezzi in uscita possano essere visibili dalla maggior distanza ed in modo che gli stessi mezzi, abbiano piena visuale delle auto in transito in quel tratto di via. Allo scopo, si allega alla presente idonea tavola grafica riportante la modifica della collocazione dell'accesso carrabile, che a pieno risponde ai requisiti di visuale richiesti.

Sul N.O. da parte del R.F.I. si informa che la pratica è stata inviata da tempo agli uffici di competenza. Ad oggi, nessun parere è ancora pervenuto. Sarà nostra cura inoltrarlo appena lo stesso sarà pervenuto.

Circa le verifiche richieste al secondo punto del documento Protocollo n° 2002 del 27/01/2005 si evidenzia e puntualizza quanto appresso:

L'istanza di Piano di Recupero n° 456 risale al 04/10/2004 mentre il Piano per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) è stato adottato successivamente nella seduta di Comitato Istituzionale del 11/11/2004;

Per quanto ci risulta la cartografia in vigore classifica la zona oggetto del piano sempre come P.I.4;

Alla data di presentazione del P.D.R. sono state fatte tutte le verifiche con la Del. n° 139 del C.I. dell'Autorità di Bacino del 29/11/1999, allo scopo si rimanda alle relazioni idrologico -idrauliche al tempo prodotte;

In ogni caso, l'art. 36 del P.A.I. ed in particolare la **Norma transitoria per l'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del PAI negli ambiti a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4) e elevata**

*(P.I.3), recita: "Negli ambiti a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4) ed elevata (P.I.3) del tessuto insediativo, ferma restando la necessità della sua messa in sicurezza, sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del P.A.I., purché sia dimostrato che tali interventi non determinano un aumento della pericolosità del contesto territoriale circostante e sia dimostrata, inoltre, l'assenza e/o l'eliminazione di pericoli per le persone ed i beni, anche tramite la messa a punto di interventi di carattere non strutturale. ....".*  
Anche tale dimostrazione è stata comunque eseguita nelle relazioni idrologico-idrauliche presentate, alle quali si rimanda anche per l'art. 36 del P.A.I..

Certaldo 02/02/2005

  
Arch. Lucia Masini

